

Con carica agli Avvogadori di farne una ricerca esatta secondo la loro coscienza, affinché i beni del colpevole non potessero essere aglienati con frode alcuna à pregiudicio del Publico Comando fatto alla Communità delle Ville, Borghi, ed altro luoghi dell'ubbidienza della Signoria, per ove potrebbe passare di suonare le campane di ragunanza per pigliarlo vivo, ò morto, sotto pena di galera, ò di prigione nelle segrete à tutti gli Vfficiali di quelle Communità, che non avrebbero sodisfatto al loro dovere. Divieti fatti à tutti li Nobili suoi parenti, od amici, ed à tutti li Cittadini d'aver commercio alcuno di lettere, ò di parole col detto Mocenigo, e di dargli assistenza alcuna nello stato, ò fuori sotto pena di confiscazione de' loro beni. Oltre la quale incontravengnenti, che non sarebbero Nobili, ò Cittadini Veneziani servirebbero ancora lo spazio di dieci anni in galera co' ferri à' piedi, ed in caso che fossero inabili per lo servizio, sarebbero altre tanto tempo nelle segrete.